Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 gennaio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1971
registro n. 24 Difesa, foglio n. 44

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DAVERIO Giovanni, nato il 5 ottobre 1920 a Sesto Calende (Varese) — Ufficiale subalterno dell'Esercito, entrava, all'armistizio, nelle formazioni partigiane della sua zona portandovi grande esperienza ed elevata fede e distinguendosi per qualità organizzative e combattive. Al comando di un battaglione partigiano partecipava a numerosi combattimenti mettendo in luce preclari doti di capo. Dopo aver portato brillantemente a termine un'importante e rischiosa azione, caduto in un'imboscata, accettava il combattimento, nel corso del quale dava prova di mirabile sangue freddo battendosi con i suoi pochi uomini con supremo sprezzo del pericolo, finchè veniva colpito al volto da una bomba a mano. Trasportato all'ospedale, sopportava stoicamente le cure ed il tremendo referto della futura completa cecità, rimpiangendo soltanto di non poter più efficacemente contribuire alla lotta di liberazione. Dimesso, rifiutava di abbandonare la formazione e vi rimaneva fino alla liberazione dando alla causa tutto quello che la grave menomazione gli consentiva di dare. — Varallo Sesia, 4 febbraio 1944.

DI IORIO Luigi, nato il 23 dicembre 1901 a Magliano dei Marsi (L'Aquila). — Subito dopo l'armistizio, spinto da elevati sentimenti di attaccamento alla causa della libertà, entrava immediatamente in contatto con la Missione militare denominata « Centro X » rendendo segnalati servizi con i quali fu possibile conseguire importanti risultati nel corso di azioni di guerra. Provvedeva all'organizzazione di forze che a lui facevano capo e collaborava validamente alla mobilitazione di altri gruppi operanti in vari settori. Incaricato di assolvere missioni a tergo del nemico, sprezzante di ogni pericolo, riusciva a fornire notizie esatte circa stato e consistenza di zone fortificate e minate. Dava prova di dedizione alla Patria, di elevate virtù militari, sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Fronte militare della Resistenza, 8 settembre 1943-6 ottobre 1943.

CROCI

BARBERO Elio Quinto, nato il 10 maggio 1920 a Sala Biellese (Vercelli). — Fervente patriota, partecipava alla lunga e dura lotta di resistenza, dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Comandante di distaccamento partigiano, durante un rastrellamento avversario si batteva brillantemente, alla testa dei suoi uomini, contribuendo validamente a respingere il nemico. — Pralungo (Vercelli), 18 febbraio 1945.

CAVANI Cesare, nato il 24 agosto 1925 a Piacenza. — Entrato nelle locali formazioni partigiane, dava ripetute prove di capacità e di attaccamento agli alti ideali della libertà. Durante un'importante azione contro un munito presidio nemico, si portava all'attacco con i primi distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. — Valmozzola (Parma), 29 settembre 1944.

DE LUCA Maurizio, nato il 1° febbraio 1919 a Sarmede (Treviso). — Valoroso comandante partigiano, trovatosi solo in posizione avanzata e svantaggiosa, contro una forte pattuglia avversaria intimava audacemente la resa alla stessa che rispondeva con nutrito fuoco. Anzichè ripiegare sotto la violenta azione nemica reagiva col fuoco della sua arma provocando all'avversario sensibili perdite. — Cappella Maggiore (Veneto), 5 luglio 1944.

GIUSSANI Aurelio, nato il 10 luglio 1915 a Seveso (Milano). — Cappellano delle formazioni partigiane, si dedicava per lunghi mesi all'opera di assistenza e di conforto ai partigiani, svolgendo la sua missione incurante di ogni pericolo — Appennino Parmense, 1° ottobre 1944-25 aprile 1945.

MORI Giusto, nato il 1° novembre 1922 a Poviglio (Reggio Emilia). — Giovane ardito e generoso, nel corso di un'ardita azione partigiana contro forze avversarie, risultanti preponderanti per numero ed armamento, si assumeva volontariamente il rischioso compito di ritardarne l'avanzata proteggendo, col fuoco calmo e preciso della sua arma, il ripiegamento dell'intera sua formazione. — Castellonchio (Parma), 26 marzo 1945.

QUATTRINI Fulvio, nato il 6 maggio 1900 a Morolo (Frosinone) — Subito dopo l'armistizio, in territorio occupato dal nemico, si prodigava coraggiosamente per potenziare le cellule della resistenza sorte per la liberazione della Patria oppressa. Nell'assolvimento delle numerose ed importanti missioni operative, che portava a termine brillantemente, faceva rifulgere le sue elevate doti di entusiasmo e di ardito combattente della libertà. Individuato dalla polizia nemica, conscio dei gravi rischi cui si esponeva, continuava a svolgere, con alto rendimento la sua preziosa attività fino al vittorioso epilogo della resistenza. — Fronte militare della Resistenza, settembre 1943-giugno 1944.

(5948)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1971, n. 440.

Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — NATALI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 giugno 1971, n. 441.

Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera *a*), secondo comma, del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 1961 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1969-70.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1969-70 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2);

Visti i propri decreti 25 ottobre 1969, 22 gennaio 1970, 26 marzo 1970 e 8 giugno 1970, con i quali sono state apportate alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1969-70;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1969-70, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C, D, E* e *F*.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1969-70					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
				Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate $e - i$
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= l - o$	i $= r + s + l - p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente.	(a) 20.865.918.720	20.865.918.720	—	—	20.865.918.720	—
			PARTE I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(b) 160.000.000	—	—	160.000.000	160.000.000	—
3	3	3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2)	(c) 600.000.000	300.000.000	—	300.000.000	600.000.000	—
4	4	4	Contributo annuo a carico della cassa unica per gli assegni familiari, da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36 . .	13.000.000.000	13.000.000.000	—	—	13.000.000.000	—
5	5	5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	250.000.000	332.999.925	—	244.095.515	577.095.440	+ 327.095.440
6	6	6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	850.000.000	552.816.175	—	913.787.697	1.466.603.872	+ 616.603.872
			Totale delle entrate ordinarie . . .	34.860.000.000	34.185.816.100	—	1.617.883.212	35.803.699.312	+ 943.699.312
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
7	7	7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
8	8	8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
			A riportare . . .	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—

(*a*) Di cui L. 11.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e L. 3.365.918.720 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969.
(*c*) Assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 L. 300.000.000 e con decreto ministeriale 26 marzo 1970 L. 300.000.000.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *A*

le dei lavoratori (Gestione principale) **Parte I** – ***ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1970	
Al 1° luglio 1969 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1968-1969	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
6.482.632.114	6.482.632.114	—	—	6.482.632.114	—	27.348.550.834	—	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
90.000.000	—	—	90.000.000	90.000.000	—	—	—	250.000.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	—	300.000.000
—	—	—	—	—	—	13.000.000.000	—	—
239.542.550	239.542.550	—	—	239.542.550	—	572.542.475	—	244.095.515
614.035.683	614.033.559	—	—	614.033.559	— 2.124	1.166.849.734	—	913.787.697
943.578.233	853.576.109	—	90.000.000	943.576.109	— 2.124	35.039.392.209	—	1.707.883.212
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	25.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	25.000.000.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1969-70					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71		Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate e — i
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
					Versate	Rimaste da versare			
a		c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Riporto . . .	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
9	9	9	*Contributi ed erogazioni effettuati* da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	28.809.200	—	—	28.809.200	+ 28.809.200
10	10	10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 462)	(*a*) 6.250.000	6.986.640	—	—	6.986.640	+ 736.640
11	11	11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000	4.844.622.818	—	—	4.844.622.818	+2.344.622.818
12	12	12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182 . . .	1.300.000.000	1.413.295.022	—	—	1.413.295.022	+ 113.295.022
13	13	13	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi e residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	40.000.000	26.845.998	—	—	26.845.998	— 13.154.002
14	14	14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	(*b*) 10.500.000.000	215.071.250	—	10.284.928.750	10.500.000.000	—
15	15	—	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate straordinarie . . .	39.346.250.000	31.535.630.928	—	10.284.928.750	41.820.559.678	+2.474.309.678
			Totale generale delle entrate . . .	95.072.168.720	86.587.365.748	—	11.902.811.962	98.490.177.710	+3.418.008.990

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 L. 5.000.000 e con decreto ministeriale 8 giugno 1970 L. 1.250.000.
(*b*) Di cui L. 2.146.000.000 assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970 e L. 4.794.000.000 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.

Roma, addì 5 giugno 1971

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1970	
Al 1° luglio 1969 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1968-1969	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
	—	—	—	—	—	25.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	23.809.200	—	—
—	—	—	—	—	—	6.986.640	—	—
—	—	—	—	—	—	4.844.622.818	—	—
—	—	—	—	—	—	1.413.295.022	—	—
—	—	—	—	—	—	26.845.998	—	—
1.940.000.000	1.941.100.515	—	—	1.941.100.515	+ 1.100.515	2.156.171.765	—	10.284.928.750
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.940.000.000	1.941.100.515	—	—	1.941.100.515	+ 1.100.515	33.476.731.443	—	10.284.928.750
9.366.210.347	9.277.308.738	—	90.000.000	9.367.308.738	+ 1.098.391	95.864.674.486	—	11.992.811.962

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE					
			TITOLO I. — *Spese ordinarie*					
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori		(*a*) 5,560,000.000	5.063,419,980	264,523,000	5,327.942.980
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(*b*) 19,500.000.000	8,865,705,114	5.503.154.486	14,368.859.600
3	3	3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a* e *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)		(*c*) 35,950,000,000	31,173,755,942	2,410.694.411	33,584,450.353
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione		250,000,000	—	1,339,156	1.339.156
5	5	5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)		(*d*) 160,000,000	98,815,000	—	98,815.000
6	6	6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		6.000,000,000	700.000.000	5.300.000.000	6,000.000.000
7	7	7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2)		(*e*) 600,000.000	300,000,000	300,000,000	600.000.000
8	8	8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali		800,000,000	—	156.560.015	156,560,015
9	9	9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		(*f*) 13.006.100,000	12,997.300,000	—	12,997.300,000
10	10	10	Oneri previdenziali e assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . .		200,000,000	—	—	—
			A riportare . . .		82.026.100,000	59,198,996,036	13.936.271.068	73.135.267.104

(*a*) Di cui L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969.
(*b*) Di cui L. 3.600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970 e L. 900.000.000 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.
(*c*) Di cui L. 9.950.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969.
(*e*) Assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 L. 300.000.000 e con decreto ministeriale 26 marzo 1970 L. 300.000.000.
(*f*) Di cui L. 6.100.000 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *B*

le dei lavoratori (Gestione principale)

Parte II - *SPESA*

1969-70	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1969 colonna q del conto consuntivo 1968-1969	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1970
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 232.057.020	947.836.271	326.584.640	621.251;631	947.836.271	—	5.390.004.620	885.774.631
— 5.131.140.400	5.275.844.814	3.809.778.279	1.466.066.535	5.275.844.814	—	12.675.483.393	6.969.221.021
— 2.365.549.647	2.003.552.014	463.161.714	1.520.402.705	1.983.564.419	— 19.987.595	31.636.917.656	3.931.097.116
— 248.660.844	5.427.576	5.427.576	—	5.427.576	—	5.427.576	1.33[illegible].156
— 61.185.000	—	—	—	—	—	98.815.000	—
—	3.000.000.000	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	3.700.000.000	5.300.000.000
—	240.000.000	240.000.000	—	240.000.000	—	540.000.000	300.000.000
— 643.439.985	347.674.400	111.545.776	236.128.624	347.674.400	—	111.545.776	392.688.639
— 8.800.000	15.477.800	15.477.800	—	15.477.800	—	13.012.777.800	—
— 200.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 8.890.832.896	11.835.812.875	7.971.975.785	3.843.849.495	11.815.825.280	— 19.987.595	67.170.971.821	— 17.780.120.563

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			Riporto . . .	82.026.100.000	59.198.996.036	13.936.271.068	73.135.267.104
11	11	11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .	70.000.000	46.992.266	5.166.315	52.158.581
			Totale delle spese ordinarie . . .	82.096.100.000	59.245.988.302	13.941.437.383	73.187.425.685
			TITOLO II. — *Spese straordinarie*				
12	12	12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.590.000.000	—	5.590.000.000	5.590.000.000
12 bis	12 bis	13	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi, ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . .	(*a*) 10.670.550	—	—	—
13	13	14	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	30.000.000	21.467.290	—	21.467.290
14	14	15	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	(*b*) 46.000.000	1.427.149	—	1.427.149
15	15	16	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla successiva legge 29 luglio 1968, n. 858	(*c*) 50.000.000	15.291.955	1.664.000	16.955.955
			Totale delle spese straordinarie . . .	5.726.670.550	38.186.394	5.591.664.000	5.629.850.394
			Totale generale delle spese . . .	87.822.770.550	59.284.174.696	19.533.101.383	78.817.276.079
16	16	17	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(*d*) 7.249.398.170	—	19.693.987.617	19.693.987.617
			Totale a pareggio . . .	95.0 2.168.720	59.284.174.696	39.227.089.000	98.511.263.696

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 L. 5.000.000 e con decreto ministeriale 8 giugno 1970 L. 5.670.550.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970.
(*c*) Assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1970 (comprensivo sia dell'avanzo verificatosi nel conto della competenza sia delle variazioni positive ve

Roma, addì 5 giugno 1971

Segue: PROSPETTO B

1969-70	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1969 colonna q del conto consuntivo 1968-1969	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1970
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - h$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 8.890.832.896	11.835.812.875	7.971.975.785	3.843.849.495	11.815.825.280	— 19.987.595	67.170.971.821	17.780.120.563
— 17.841.419	6.940.764	1.557.905	5.382.859	6.940.764	—	48.550.171	10.549.171
— 8.908.674.315	11.842.753.639	7.973.533.690	3.849.232.354	11.822.766.044	— 19.987.595	67.219.521.992	17.790.669.737
—	5.650.000.000	5.650.000.000	—	5.650.000.000	—	5.650.000.000	5.590.000.000
— 10.670.550	—	—	—	—	—	—	—
— 8.532.710	185.824	185.824	—	185.824	—	21.653.114	—
— 44.572.851	70.300	70.300	—	70.300	—	1.497.449	—
— 33.044.045	8.203.740	8.203.740	—	8.203.740	—	23.495.695	1.664.000
— 96.820.156	5.658.459.864	5.658.459.864	—	5.658.459.864	—	5.696.646.258	5.591.664.000
— 9.005.494.471	17.501.213.503	13.631.993.554	3.849.232.354	17.481.225.908	— 19.987.595	72.916.168.250	23.382.333.737
+ 12.444.589.447	27.348.550.834	27.348.550.834	—	27.348.550.834	—	27.348.550.834	(1) 19.693.987.617
+ 3.439.094.976	44.849.764.337	40.980.544.388	3.849.232.354	44.829.776.742	— 19.987.595	100.264.719.084	43.076.321.354

e negativa verificatesi nel conto dei residui, col. « q » entrata e col. « o » spesa: rispettivamente L. 1.100.515 — 2.124 + 19.987.595) dell'esercizio 1969-70.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1969-70					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
				Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate $e - i$
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	1.472.497.279	1.472.497.279	—	—	1.472.497.279	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000	700.000.000	—	5.300.000.000	6.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.590.000.000	—	—	5.590.000.000	5.590.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	121.000.000	81.492.585	—	105.566.767	187.059.352	+ 66.059.352
4	4	4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	40.000.000	59.721.979	—	—	59.721.979	+ 19.721.979
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementari per apprendisti	1.100.000.000	1.484.446.040	—	—	1.484.446.040	+ 384.446.040
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate	12.851.000.000	2.325.660.604	—	10.995.566.767	13.321.227.371	+ 470.227.371
			Totale generale delle entrate	14.323.497.279	3.798.157.883	—	10.995.566.767	14.793.724.650	+ 470.227.371

Roma, addì 5 giugno 1971

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1970	
Al 1° luglio 1969 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1968-1969	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
828.204.670	828.204.670	—	—	828.204.670	—	2.300.701.949	—	—
3.000.000.000	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	3.700.000.000	—	5.300.000.000
5.650.000.000	5.650.000.000	—	—	5.650.000.000	—	5.650.000.000	—	5.590.000.000
91.105.991	91.104.505	—	—	91.104.505	— 1.486	172.597.090	—	105.566.767
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	59.721.979	—	—
—	—	—	—	—	—	1.484.446.040	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.741.105.991	8.741.104.505	—	—	8.741.104.505	— 1.486	11.066.765.109	—	10.995.566.767
9.569.310.661	9.569.309.175	—	—	9.569.309.175	— 1.486	13.367.467.058	—	10.995.566.767

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste a pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= pi + q - n$
			PARTE II. — SPESE					
1	1	1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti		5.800.000.000	5.123.864.110	—	5.123.864.110
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale		500.000.000	271.115.670	8.565.000	279.680.670
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti		550.000.000	395.811.600	24.000	395.835.600
4	4	4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		6.500.000.000	21.587.790	4.362.319.665	4.383.907.455
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25		*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »		1.000.000	96.292	195.795	292.087
			Totale delle spese . . .		13.351.000.000	5.812.475.462	4.371.104.460	10.183.579.922
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		(*a*) 972.497.279	—	4.610.143.242	4.610.143.242
			Totale a pareggio . . .		14.323.497.279	5.812.475.462	8.981.247.702	14.793.723.164

(*a*) L. 900.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e L. 72.497.279 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1970 (comprensivo sia dell'avanzo verificatosi nel conto della competenza sia della variazione

Roma, addì 5 giugno 1971

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *D*

Parte II - *SPESA*

1969-70	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1969 Colonna *q* del conto consuntivo 1968-1969	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1970
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f +$	q $= g + m$
— 676.135.890	5.564.000	—	5.564.000	5.564.000	—	5.123.864.110	5.564.000
— 220.319.330	379.674.470	241.117.270	138.557.200	379.674.470	—	512.232.940	147.122.200
— 154.164.400	—	—	—	—	—	395.811.609	24.000
— 2.116.092.545	7.070.098.830	4.531.791.790	2.538.307.040	7.070.098.830	—	4.553.379.580	6.900.626.705
—	—	—	—	—	—	—	—
— 707.913	—	—	—	—	—	96.292	195.795
— 3.167.420.078	7.455.337.300	4.772.909.060	2.682.428.240	7.455.337.300	—	10.585.384.522	7.053.532.700
+ 3.637.645.963	2.300.701.949	2.300.701.949	—	2.300.701.949	—	2.300.701.949	(1) 4.610.143.242
+ 470.225.885	9.756.039.249	7.073.611.009	2.682.428.240	9.756.039.249	—	12.886.086.471	11.663.675.942

negativa verificatasi nel conto dei residui: L. 1.486 col. « q » entrata) dell'esercizio 1969-70.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto 1966, n. 625 modificata ed

CAPITOLI - Numero del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1969-70 - Somme - Previste	Accertate - Riscosse - Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	Maggiori o minori entrate $e - i$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r+s+t-p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 264,220,321	264,220,321	—	—	264,220,321	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	(b) 600,000,000	300,000,000	—	300,000,000	600,000,000	—
2	2	2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . .	7,700,000	4,695,667	—	12,026,511	16,722,178	+ 9,022,178
3	3	3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	*per memoria*	32,003,812	—	—	32,003,812	+ 32,003,812
4	4	4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	607,700,000	336,699,479	—	312,026,511	648,725,990	+ 41,025,990
			Totale generale delle entrate . . .	871,920,321	600,919,800	—	312,026,511	912,946,311	+ 41,025,990

(a) Di cui L. 242.700.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e L. 4.220.321 assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970.
(b) L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 e L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970.

Roma, addì 5 giugno 1971

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743)

PROSPETTO *E*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1970	
Al 1° luglio 1969 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1968-1969	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
940.362.470	940.362.470	—	—	940.362.470	—	1.204.582.791	—	—
240.000.000	240.000.000	—	—	240.000.000	—	540.000.000	—	300.000.000
5.378.441	5.377.779	—	—	5.377.779	— 662	10.073.446	—	12.026.511
—	—	—	—	—	—	32.003.812	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
245.378.441	245.377.779	—	—	245.377.779	— 662	582.077.258	—	312.026.511
1.185.740.911	1.185.740.249	—	—	1.185.740.249	— 662	1.786.660.049	—	312.026.511

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1969-1970

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione

(Legge 6 agosto 1966, n. 625 modificata ed

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1968-69	del 1969-70	del 1970-71	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			PARTE II. — SPESE					
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3).		(a) 800.000.000	539.973.010	22.339.035	562.312.045
2	2	2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)		*per memoria*	—	—	—
3	3	3	Spese per la istituzione di appositi centri di formazione professionale (art. 3)		*per memoria*	—	—	—
4	4	4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)		(b) 67.700.000	—	—	—
5	5	5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »		*per memoria*	—	—	—
			Totale delle spese .		867.700.000	539.973.010	22.339.035	562.312.045
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		(c) 4.220.321	—	350.633.604	350.633.604
			Totale a pareggio		871.920.321	539.973.010	372.972.639	912.945.649

(a) Di cui L. 250.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969, L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 22 gennaio 1970 e L. 250.000.000
(b) Assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970.
(c) Assegnate con decreto ministeriale 8 giugno 1970 al netto di L. 7.300.000 defalcate con decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e L. 17.700.000 defalcate con
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1970 (comprensivo sia dell'avanzo verificatosi nel conto della competenza sia della variazione

Roma, addì 5 giugno 1971

(5693)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743)

PROSPETTO *F*

Parte II - *SPESA*

1969-70	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1969 Colonna q del conto consuntivo 1968-1969	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna + m	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1970
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 237.687.955	16.156.000	16.156.000	—	16.156.000	—	556.129.010	22.339.035
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
67.700.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 305.387.955	16.156.000	16.156.000	—	16.156.000	—	556.129.010	22.339.035
+ 346.413.283	1.204.582.791	1.204.582.791	—	1.204.582.791	—	1.204.582.791	(1) 350.633.604
+ 41.025.328	1.220.738.791	1.220.738.791	—	1.220.738.791	—	1.760.711.801	372.972.639

assegnate con decreto ministeriale 26 marzo 1970.

decreto ministeriale 26 marzo 1970.
negativa verificatasi nel conto dei residui: — L. 662 col. « q » entrata) dell'esercizio 1969-70.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Rettifica del decreto 10 dicembre 1970 relativo alla determinazione, per la provincia di Aosta, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini della applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per lo anno 1970.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1970 con il quale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970 per la provincia di Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Considerato che con il precitato decreto ministeriale del 10 dicembre 1970, la retribuzione media giornaliera per la categoria dei salariati fissi qualificati è stata indicata in L. 3610 anzichè in L. 2610, così come risulta dai contratti collettivi;

Decreta:

Il dispositivo del prefato decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970, è rettificato nei termini seguenti:

« Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e la vecchiaia per l'anno 1970 per la provincia di Aosta sono le seguenti:

braccianti L. 4320; salariati fissi: comuni L. 2460; qualificati L. 2610 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 23 ottobre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Agrigento, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Agrigento.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice	20
Seminativo arborato	22
Mandorleto	26
Pistacchieto	19
Oliveto	38
Vigneto	50
Frutteto	37
Agrumeto	85
Seminativo irriguo	50
Orto irriguo	245

Bestiame:	Giornate per capo
Equini	15
Bovini	12
Suini	6
Ovini e caprini	3

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6043)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 8 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Taranto, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Taranto.

Colture:	Giornate per ettaro
	—
Seminativo (cereali ed erbai)	13
Seminativo arborato .	20
Seminativo irriguo: ortaggi a pieno campo, carciofeto	53
Uva da vino:	
vigneto ad alberello .	51
vigneto a spalliera	65
vigneto a tendone .	85
Uva da tavola:	
vigneto a spalliera .	75
vigneto a tendone .	102
Oliveto:	
a sistema tradizionale	35
a sistema intensivo	50
Frutteto comune (ficheto, mandorleto, ecc.) .	42
Frutteto specializzato intensivo	85
Agrumeto specializzato .	110
Agrumeto consociato .	85
Orto irriguo intensivo	200
Tabacco	135

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Equini	6
Bovini	10
Suini	4
Ovini e caprini .	3

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6041)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 23 giugno 1970 e 19 febbraio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Torino, con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Torino.

Colture:	Giornate per ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
	—	—	—
Seminativo irriguo	35	40	40
Seminativo asciutto	30	35	35
Prato irriguo permanente	30	35	35
Prato asciutto permanente	25	30	30
Orto intensivo	450	500	500
Peperone	200	—	—
Pomodoro	120	130	—
Menta	80	—	—
Fiori e piante ornamentali	600	600	600
Vivai piante da frutto e viti	300	300	—
Vigneto	130	150	150
Frutteto	140	150	150
Noccioleto	30	35	35
Castagneto da frutto	—	12	12
Pioppeto	10	10	—
Pascolo	3	5	6
Bosco ceduo	3	3	3

N. B.: Nella determinazione dei coefficienti di cui sopra è stato conteggiato e compreso anche il carico del bestiame.

Comuni di pianura:

Caluso, Ciconio, Lusigliè, Mazzè, Ozegna, Romano, S. Giorgio, S. Giusto, Strambino, Vestigne, Villareggia, Vische, Borgaro Bosconero, Brandizzo, Busano, Caselle, Chivasso, Ciriè, Favria, Feletto, Foglizzo, Leinì, Lombardore, Montanaro, Oglianico, Rivarolo, Rondissone, Salassa, S. Benigno, S. Carlo, S. Francesco al Campo, S. Maurizio, S. Ponso, Settimo, Torazza, Venaria, Verolengo, Volpiano, Beinasco, Candiolo, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Piobesi, Rivalta, Torino, Vinovo, Airasca, Buriasco, Campiglione, Castagnole, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Lombrasco, Macello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca, Virle, Volvera, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Isolabella, Poirino, Pralormo, Riva di Chieri, Santena, Trofarello, Villastellone;

Comuni di collina:

Agliè, Albiano, Alice, Azeglio, Bairo, Baldissero Can., Banchette, Barone, Bollengo, Borgofranco, Borgomasino, Burolo, Candia, Caravino, Cascinette, Castellamonte, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuceglio, Cuorgnè, Fiorano, Ivrea, Lessolo, Loranze, Lugnacco, Maglione, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Orio, Palazzo, Parella, Pavona, Pecco, Perosa Can., Piverone, Prascorsano, Quagliuzzo, Quassolo, Salerano, Samone, S. Colombano, S. Martino, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Torre Bairo, Vialfrè, Vidracco, Vistrorio, Balangero, Barbania, Cafasse, Druento, Fiano, Front, Givoletto, Grosso, La Cassa, Lanzo, Levone, Mathi, Nole, Pertusio, Rivara, Rivarossa, Robassomero, Rocca, S. Gillio, Vallo, Valperga, Varisella, Vaudo Can., Villanova, Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera, Caselette, Reano, Rivoli, Rosta, S. Ambrogio, Trana, Villarbasse, Villar Dora, Bibiana, Bricherasio, Bruino, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Pinerolo, Piossasco, Roletto, Sangano, S. Secondo, Prarostino, Andezano, Arignano, Baldissero, Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione, Cinzano, Gassino, Lauriano, Marentino, Mombello, Montaldo, Monteu da Po, Moriondo, Pavarolo, Pecetto, Pino, Rivalba, S. Mauro, S. Raffaele Cimena, S. Sebastiano Po, Sciolze, Verrua S.;

Comuni di montagna:

Alpette, Canischio, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ponte Can., Pratiglione, Ribordone, Ronco Can., Sparone, Valprato Soana, Andrate, Borgiallo, Brosso, Carema, Castelnuovo N., Chiesanuova, Cintano, Colleretto C., Issiglio, Meugliano, Nomaglio, Quincinetto, Rieglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vico Can., Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Forno, Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Val della Torre, Viù, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa S. Michele, Coazze, Condove, Esille, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Salabertano, S. Didero, S. Giorio, S. Antonino, Susa, Vaie, Venalzio, Villarfocchiardo, Valgioie, Bardonecchia, Cesana, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Ulzio, Fenestrelle,

Inverso Pinasca, Massello, Perosa, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. Pietro Val Lemina, Usseaux, Villar Perosa, Angrogna, Bobbio Pellice, Rosà, Torre Pellice, Villar Pellice.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6047)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 28 ottobre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Novara, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Novara.

Colture:	Giornate per ettaro — Pianura (1)		Collina		Montagna	
Seminativo irriguo:						
riso	23	24	23	28	—	30
mais	26		30		30	
Seminativo asciutto:						
mais	24	22	30	25	35	39
grano	13		15		—	
patate	43		43		45	
Prato irriguo	23		23 (2)		23 (2)	
Marcita	35		35		—	
Prato asciutto	20		20 (2)		20 (2)	
Vigneto	130		130		140	
Frutteto	140		140		150	
Coltivazione fiori	500		500		500	
Orto intensivo	400		450		450	
Noccioleto	—		50		—	
Pioppeto	16		18		—	
Castagneto	—		8		8	
Bosco ceduo	3		3		3	

Bestiame:	Giornate per capo		
Bovini:			
vacche da latte	15	18	20
manzi	7	8	9
torelli	4	5	6
Equini:			
cavalli	10	10	10
asini	5	5	5
Ovini e caprini	3	3	3
Suini	4	4	4

(1) Con riferimento alla ripartizione territoriale ISTAT.

(2) Nonostante il minor numero di « tagli » vi è pari impegno di mano d'opera a causa della più frequente frammentazione e dispersione fondiaria.

Elenco dei comuni della provincia di Novara
(ripartizione territoriale ISTAT)

Zona di pianura.

Barengo, Bellinzago Nov., Briona, Cameri, Carpignano Sesia, Cressa, Galliate, Landiona, Momo, Sillavengo, Suno, Vaprio, d'Agogna-Biandrate, Borgolavezzaro, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio, Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Nov., Cerano, Garbagna Nov., Granozzo, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, Romentino, S. Nazzaro Sesia, S. Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

Zona di collina.

Arona, Belgirate, Colazza, Comignago, Dormelletto, Invorio, Lesa, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Boca, Bolzano Nov., Briga Nov., Cavallirio, Gargallo, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia, Soriso, Gozzano, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto Agogna, Gattico, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano, Veruno, Agrate Conturbia, Bogogno, Borgoticino, Castelletto Ticino, Divignano, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia;

Zona di montagna.

Baceno, Crodo, Formazza, Premia, Trasquera, Varzo, Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo, Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Crevola d'Ossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Seppiana, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna, Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, Aurano, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Intragna, Miazzina, Ameno, Armeno, Arola, Casale C. Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta S. Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio Op., Valstrona, Arizzano, Baveno, Beè, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Massino Visconti, Mergozzo, Oggebbio, Premeno, S. Bernardino Verb., Stresa, Trarago Viggiona, Verbania, Vignone.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6044)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 24 settembre 1970 e 31 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Perugia, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Perugia.

Colture:	Giornate per ettaro
	—
Orto specializzato	200
Grano	30
Mais irriguo	60
Mais asciutto	40
Oliveto specializzato:	
250 piante ad ettaro	50
Vigneto:	
1600 piante ad ettaro	130
Prato irriguo	20
Pomodoro	75
Patate	60
Tabacco Bright	275
Tabacco Kentucky	181
Bietola	100

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Bovini	21
Suini	4
Ovini	4

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6050)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 12 novembre 1970 e 16 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Macerata, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Macerata.

Colture:	Giornate per ettaro		
	1ª zona	2ª zona	3ª zona
	—	—	—
Seminativo semplice	40	33	28
Seminativo arborato	60	45	35
Seminativo irriguo	75	60	50
Grano	30	30	25
Mais	50	40	35
Prato artificiale	35	25	25
Patate	60	55	55
Pomodoro coltura asciutta	90	90	—
Pomodoro coltura irrigua	210	210	—
Barbabietola da zucchero	90	80	—
Prato naturale	—	10	8
Erbai intercalari	20	15	10
Frutteto specializzato	140	120	115
Vigneto specializzato	130	120	110
Orto asciutto	220	190	150
Orto irriguo	450	400	—
Colture orticole di pieno campo	140	120	—
Vite in coltura promiscua *per pianta*	0,10	0,10	0,06
Olivo in coltura promiscua *per pianta*	0,40	0,40	0,30
Fruttiferi in coltura promiscua *per pianta*	0,60	0,50	0,40

Bestiame:	Giornate per capo		
	—		
Bovini da carne	20	18	15
Bovini da latte	40	35	30
Suini	5	5	5
Ovini	3	3	3

1ª *zona*: terreni di pianura - comuni di: Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Portorecanati, Potenza Picena, Recanati, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

2ª *zona*: terreni di media collina - comuni di: Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Cingoli, Colmurano, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, San Ginesio, San Severino;

3ª *zona*: terreni di montagna - comuni di: Acquacanina, Bolognola, Castel S. Angelo, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Montecavallo, Muccia, Pieveboviglìana, Pievetorina, Pioraco, Poggio S. Vicino, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Ussita, Visso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6046)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Revoca alla ditta farmacia Eredi Codermatz dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale chimica denominata Roob depurativo semplice e iodurato nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2568 in data 3 aprile 1959 la ditta farmacia Eredi Codermatz fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia sita in Trieste, via Tor. S. Piero n. 2, la specialità medicinale chimica denominata Roob depurativo semplice e iodurato;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 7 aprile 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta farmacia Eredi Codermatz la autorizzazione a produrre la specialità medicinale chimica denominata Roob depurativo, semplice e iodurato, nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia sita in Trieste, via Tor S. Piero, 2, concessa con decreto ministeriale n. 2568 del 3 aprile 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6039)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Istituto terapeutico pisano s.r.l., in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4857 in data 5 aprile 1971 la ditta Istituto terapeutico pisano s.r.l. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Buozzi, 28, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 23 marzo 1971, pervenuta al Ministero della sanità in data 7 maggio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto terapeutico pisano s.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Buozzi, 28, concessa con decreto ministeriale n. 4857 del 5 aprile 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6040)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta « Farmapao laboratori farmaceutici », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Premesso che con decreto ministeriale n. 3964 in data 10 marzo 1965 la ditta « Farmapao Laboratori farmaceutici », fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, largo Antonio Beltramelli n. 1-*A*, preparati galenici in gocce, sciroppi, polveri, granulati, compresse, caramelle, cioccolatini, ovuli, supposte, pomate e cachets;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 13 maggio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta « Farmapao - Laboratori farmaceutici » l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, largo Antonio Beltramelli, 1-*A*, concessa con decreto ministeriale n. 3964 del 10 marzo 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6038)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Ufficio di sanità marittima di Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1967 e successive modificazioni;

Considerata la notevole diminuzione dell'attività svolta dall'ufficio sanitario di porto di Venezia in relazione al fatto che, normalmente, le navi provenienti dall'estero che fanno scalo in quel capoluogo vi giungono dopo aver toccato altri porti italiani;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di affidare la direzione del predetto ufficio al medico provinciale competente per territorio anzichè ad un apposito funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ufficio sanitario del porto di Venezia è diretto dal medico provinciale competente per territorio, il quale esercita all'uopo le funzioni di « medico di porto ».

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6103)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 185.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1971
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 384

(6480)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Proroga al 31 luglio 1971 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 13 febbraio 1971 per la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1934, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 16 marzo 1971, con la quale è stata resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle regioni della Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e Lazio;

Constatata la necessità di prorogare il termine previsto dall'ordinanza sopra citata per le operazioni immunizzanti;

Ordina:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1971 per le operazioni di vaccinazione dei cani è prorogato al 31 luglio 1971.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6442)

DECRETO PREFETTIZIO 19 giugno 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 4762/Gab. del 17 novembre 1969 con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1969-novembre 1972;

Vista la nota n. 3328 del 29 marzo 1971 con la quale il direttore della sede provinciale dell'INAM designa in sostituzione del dott. Mauro Picca, collocato a riposo, il dott. Aldo Rudan, quale componente il predetto consiglio in rappresentanza dell'ente;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Aldo Rudan è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'INAM, in sostituzione del dott. Mauro Picca, collocato a riposo.

Bari, addì 19 giugno 1971

Il prefetto: PIGNATARO

(6291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1265 in data 26 giugno 1971 il dott. Nicola Argirò è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(6463)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. GE/1-8 in data 9 giugno 1971 il sig. Rinaldo Magnani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(6464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1971, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6432)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1971, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 7 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	623,04	623,04	623,10	623,04	622,90	622 —	623,04	623,04	623,04	623,20
Dollaro canadese	609,10	609,10	609 —	609,10	609 —	617,25	609,15	609,10	609,10	609 —
Franco svizzero .	151,84	151,84	151,88	151,84	151,80	152,05	151,86	151,84	151,84	151,90
Corona danese .	83,11	83,11	83,15	83,11	83,10	82,90	83,11	83,11	83,11	83,12
Corona norvegese .	87,69	87,69	87,71	87,69	87,50	87,55	87,71	87,69	87,69	87,68
Corona svedese .	120,685	120,685	120,68	120,685	120,60	120,40	120,69	120,685	120,68	120,70
Fiorino olandese	174,75	174,75	174,80	174,75	174,70	175,08	174,75	174,75	174,75	174,75
Franco belga .	12,5310	12,531	12,54	12,5310	12,51	12,54	12,531	12,5310	12,53	12,52
Franco francese	113,025	113,025	113,08	113,025	112,80	112,78	113,035	113,025	113,02	113,02
Lira sterlina .	1507,10	1507,10	1507,15	1507,10	1507 —	1504,45	1507,10	1507,10	1507,10	1507 —
Marco germanico .	178,04	178,04	178,06	178,04	178 —	176,20	178,065	178,04	178,04	178,07
Scellino austriaco .	24,9740	24,974	24,975	24,9740	24,95	24,90	24,975	24,9740	24,97	24,93
Escudo portoghese	21,865	21,865	21,88	21,865	21,90	21,85	21,88	21,865	21,86	21,95
Peseta spagnola .	8,9575	8,9575	8,9560	8,9575	8,95	8,94	8,958	8,9575	8,95	8,97

Media dei titoli del 7 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	90,825
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,35
» 5 % (Città di Trieste)	91,275
» 5 % (Beni esteri)	88,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,925
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,95
» 5 % (» 1°-10-1975) I emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980) .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,04
Dollaro canadese	609,125
Franco svizzero	151,85
Corona danese .	83,11
Corona norvegese	87,70
Corona svedese	120,687
Fiorino olandese .	174,75
Franco belga	12,531
Franco francese	113,03
Lira sterlina	1507,10
Marco germanico	178,052
Scellino austriaco	24,974
Escudo portoghese	21,872
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo attualmente occupato dal dott. Orlando Salvatore nato a Torre S. Susanna l'11 dicembre 1897, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattimenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 352

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . **nell'anno** . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .
l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Maddaloni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Maddaloni (Caserta);
Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Maddaloni, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio .	punti	81,36	su 132
2. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
3. Vernùccio dott. Giovanni	»	80,35	»
4. Pannone dott. Francesco	»	79,38	»
5. Geraci dott. Vincenzo .	»	78,92	»
6. Filograsso dott. Spiridione .	»	78,87	»
7. Di Giovine dott. Gaetano	»	78,68	»
8. Sallustio dott. Vito .	»	78,51	»
9. Spani dott. Tommaso .	»	78,06	»
10. Guarini dott. Giuseppe .	»	78,02	»
11. Mastrangelo Domenico .	»	77,80	»
12. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
13. Montagano Mario	»	76,58	»
14. Vitale Francesco	»	76,33	»
15. Rollone Eusebio	»	76 —	»
16. Pelley Athos	»	75,91	»
17. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
18. Di Stefano Ruggiero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,50	»
19. Caruana Salvatore .	»	75,50	»
20. Russo Luigi .	»	75,33	»
21. Seclì dott. Ernesto . .	»	75,30	»
22. Mussetti Tranquillo .	»	74,75	»
23. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
24. Laurenza dott. Giovanni . . .	punti	73,90	su 132
25. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
26. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
27. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
28. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
29. Settis Rocco	»	71,89	»
30. Boianelli dott. Fernando . . .	»	71,73	»
31. Parini Antonio	»	71,66	»
32. Lomonaco dott. Aldo	»	71,43	»
33. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
34. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
35. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
36. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
37. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
38. Fulciniti dott. Salvatore . . .	»	70,10	»
39. De Negri dott. Errico	»	69,99	»
40. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
41. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
42. Capitanelli dott. Nerino . . .	»	68,62	»
43. Faissola Giovanni	»	68,22	»
44. Tollis Camillo	»	67,93	»
45. Sperduti Michele	»	66,87	»
46. Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
47. Ciccone dott. Saverio	»	65,91	»
48. Miceli Vittorio	»	65,69	»
49. Travaglini dott. Giuseppe . . .	»	65,65	»
50. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
51. Bellotonia Giovanni	»	64,11	»
52. Ciampa Pietro	»	62,88	»
53. Clausi Gregorio	»	62,77	»
54. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
55. Pacifici Luigi	»	60,66	»
56. Pascale Vittorio	»	58,59	»
57. Persoglio Domenico	»	57,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6061)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970, registro n. 13 Difesa, foglio n. 234;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1970, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970, registro n. 34 Difesa, foglio n. 319;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Pernazza Enrico	punti	181 —
2. Fiore Luigi	»	150,50
3. Nardella Fernando	»	150 —
4. Malzone Albino	»	144 —
5. Grassi Bertazzi Sebastiano	»	143 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1971
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 122

(6082)

Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 127;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità elettronica e specialità costruzioni aeronautiche:

ten. gen. GAri SPAD Montuschi Emilio, presidente;

col. GAri s.p.e. Moraldi Giorgio, membro per gli esami di meccanica applicata alle costruzioni e costruzioni civili;

col. GAri s.p.e. Pallari Raffaello, membro per gli esami di elettronica;

col. GAri s.p.e. Cremonesi Aldo, membro per gli esami di apparati elettronici;

ten. col. GAri s.p.e. Mirabelli Alberto, membro per gli esami di meccanica razionale;

magg. GArat s.p.e. De Barbieri Luciano, segretario.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. CCrc SPAD Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese, francese e spagnola;

col. GArc s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 174

(6085)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 27 maggio 1971 con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un perito;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale capotecnico (specializzazione elettronica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possano essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti, si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo alle applicazioni elettroniche nell'industria delle conserve alimentari.

Prova pratica:

Misure elettroniche applicate all'industria delle conserve.

Prova orale:

Elettronica generale. Elettronica industriale. Industria conserviera. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14

Gli esami avranno luogo a Parma, viale F. Tanara, 33, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sara approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e della applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sara assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 27 maggio 1971

Il presidente: CULTRERA

(6062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 181 del 14 gennaio 1969 con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

Visti i successivi decreti n. 1883 del 25 marzo 1970, n. 3285 del 21 aprile 1971 e n. 4709 in data 26 maggio 1971 con cui fu nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali e gli atti rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertata la loro regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Dodero Giuseppe . . . . punti 166,925
2. Demontis Francesco . . . . . . » 159,645

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari ed a quello del comune di Cagliari, nonchè all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari.

Cagliari, addì 16 giugno 1971

Il medico provinciale reggente: BONFIGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5205 in data 16 giugno 1971 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dodero Giuseppe, primo nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

Il dott. Dodero assumerà servizio entro il 6 luglio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari ed a quello del comune di Cagliari, nonchè all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cagliari.

Cagliari, addì 16 giugno 1971

Il medico provinciale reggente: BONFIGLIO

(6063)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.